



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

VERBALE
del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 16 ottobre 2015

Il giorno 16 ottobre 2015 alle ore 10.30 presso l'Ufficio di Direzione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Napoli.

All'appello risultano presenti i Signori:

Prof. Paolo Ricci, Presidente;

Prof. Giuseppe Gaeta, Direttore;

Prof. Pier Luigi Ciapparelli, Rappresentante Docenti;

Risultano assenti i Consiglieri:

Dott. Antonio Tarasco, Rappresentante M.I.U.R., il quale ha comunicato la propria assenza con email del 15 ottobre u.s.;

Sig.ra Federica Romano, Rappresentante della Consulta degli studenti, la quale ha comunicato la propria assenza con email del 13 ottobre u.s.;

E' altresì presente il Direttore Amministrativo Dott. Francesco Salerno, con funzioni di verbalizzante. Risulta presente anche la Sig.ra Annamaria Lubrano Lavadera, Responsabile della Ragioneria.

Il Presidente, verificata la maggioranza dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Comunicazioni del Direttore;
- 3) Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
- 4) Progetti per interventi urgenti di edilizia ed altri con finanziamenti Miur: discussione e approvazione;
- 5) Accordo Fondazione Foqus: discussione e approvazione;
- 6) Regolamenti Accademia: discussione e approvazione;
- 7) Variazioni al Bilancio e.f. 2015: discussione e approvazione;
- 8) Varie ed eventuali.

PUNTO 1: Comunicazioni del Presidente

Il Prof. Paolo Ricci comunica al Consiglio:

- di aver ricevuto, a mezzo posta certificata in data 13.10.2015, comunicazione dell'avv. Nicola Micera il quale rende noto che è stato depositato il ricorso per riassunzione ad opera di Cipullo Nicola e Biondi Anna in qualità di eredi di Cipullo Simona.
- di aver ricevuto in data 12.10.2015 dalla Ragioneria territoriale dello Stato nota nr. 129899/2015 con la quale viene concessa la richiesta proroga del termine per l'integrazione della documentazione relativa alla procedura di trasferimento dei beni mobili dalla Ragioneria Territoriale dello Stato all'Accademia.
- di aver ricevuto in data 14.09.2015 nota della Consulta studentesca con la quale si comunicano i nominativi degli studenti Sonia Giampaolo e Francesco Arena individuati quali membri della commissione paritetica preposta alla formulazione di una ipotesi di revisione dell'attuale modello contributivo degli studenti.
- di aver ricevuto, in data 14.10.2015, comunicazione del Presidente della Consulta degli studenti con la quale si esprime piena condivisione della politica di decongestionamento degli spazi dell'Istituzione.

- che Direttore prof. Gaeta informerà il MIUR dell'apertura delle due nuove sedi dell'Accademia. Invita, altresì, il Direttore Amministrativo ad inoltrare medesima informativa alla soc. Assicuratrice Unipol SAI.

PUNTO 2: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore Prof. Gaeta comunica che il 12 ottobre u.s. ha avuto inizio il nuovo anno accademico e dalla prossima settimana si attuerà l'operatività di tutte le attività, circostanza questa che rafforza maggiormente la necessità di una rapida attivazione delle due nuove sedi dell'Accademia.

PUNTO 3: Comunicazioni del Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio:

- di avere avviato le procedure di voltura dei contratti di Energia Elettrica (Gala SpA) e di Telefonia (Fastweb SpA) e di essere in attesa dei Moduli di Subentro, richiesti in data 30/9/2015 –prot. 4915. da parte della “Città Metropolitana di Napoli”, obbligata alla sottoscrizione degli stessi
- di avere predisposto, insieme al Direttore Prof. Gaeta, le controdeduzioni alla verifica amministrativo-contabile eseguita a cura del Dirigente del S.I.Fi.P., Dott. Giovanni Tescione, che si intendono allegate al presente verbale.

PUNTO 4: Progetti per interventi urgenti di edilizia ed altri con finanziamenti Miur: discussione e approvazione

Il Direttore Amministrativo Dott. Salerno e il Direttore Prof. Gaeta comunicano che è stato predisposto un “Progetto in materia di edilizia per il quale si richiede un contributo al Miur nel 2015” ex D.M. 11/8/2015 n° 602, nonché un secondo progetto relativo alla richiesta di finanziamento per l'acquisto di attrezzature didattiche e strumentali. Il primo riguarda la riqualificazione degli impianti di climatizzazione della Pinacoteca per conformarli alla normativa in vigore, renderla fruibile alla popolazione studentesca per lo svolgimento delle attività didattiche e per la salvaguardia e conservazione delle opere presenti nella stessa e poste sotto l'Alta sorveglianza della Sovrintendenza. Il secondo attiene al necessario adeguamento e implementazione delle attrezzature didattiche a fronte del sempre crescente numero di iscritti. Le proposte di cui trattasi dovranno essere corredate da una relazione del Nucleo di valutazione. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, approva i progetti presentati e delibera un cofinanziamento di questa Accademia pari ad € 80.000,00 per la realizzazione degli interventi urgenti di edilizia e di € 20.000,00 per l'acquisto di nuove attrezzature didattiche.

PUNTO 5: Accordo Fondazione Foqus: discussione e approvazione

Il Direttore Prof. Giuseppe Gaeta illustra e sottopone all'attenzione del consiglio l'accordo con la Fondazione Foqus di Napoli, mettendo chiaramente in evidenza l'opportunità culturale e logistica che esso offre nonché i vantaggi di natura economica. L'accordo consente, infatti, sia di avvalersi della collaborazione culturale e scientifica della fondazione, presso cui ha sede un interessante polo formativo e di specializzazione in attività sociale, sia di utilizzare spazi attrezzati utili per la didattica dei corsi di studio in Graphic Design e della Scuola di Didattica dell'arte. In tale prospettiva si avvia la realizzazione del decongestionamento più volte evocato dal Consiglio. Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti e con il voto consultivo favorevole del Direttore Amministrativo, approva il predetto accordo così come illustrato, ritenendolo coerente con i piani e i programmi culturali ed economici dell'Accademia.

PUNTO 6: Regolamenti Accademia: discussione e approvazione

Il Consiglio rinvia la trattazione del punto.

PUNTO 7: Variazioni al Bilancio e.f. 2015: discussione e approvazione

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni di bilancio.

PUNTO 8: Varie ed eventuali

Non vi è nulla da deliberare.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30

Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Salerno

Il Presidente
Prof. Paolo Ricci



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

**Oggetto: Controdeduzioni a verifica amministrativo-contabile (VS) prot. MEF
– RGS – Prot. 54495 del 06/07/2015
(Posizione n. S.I. 7989)**

In data 22/7/2015 questa Accademia ha ricevuto la Relazione sulla verifica amministrativo-contabile eseguita dal 2 febbraio al 6 marzo 2015 a cura del Dirigente dei S.I.Fi.P., Dr. Giovanni Tescione.

Unitamente a detta Relazione è stato inoltrato a questo Istituto un “Elenco delle maggiori irregolarità emerse dalla verifica” di cui trattasi. (che si intendono singolarmente giustificare e/o contestare nel presente documento.)

Con la presente questa Amministrazione comunica alle SS.LL. le controdeduzioni ai rilievi espressi dall'I.G.F nella verifica in oggetto, relativamente agli argomenti di seguito esplicitati.

1) Elevata consistenza dell'Avanzo di Amministrazione accumulato tra il 2012 e il 2014

L'elevata consistenza dell' Avanzo di Amministrazione presente negli anni esaminati, accumulatosi negli anni precedenti al 2012, deriva anche dalla somma dei fondi vincolati così come previsto dal D.l.gs. 267/2000 che all'art. 187, comma 1, specifica che questo si compone dei seguenti elementi:

1. fondi vincolati;
2. fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale;
3. fondi di ammortamento;
4. fondi non vincolati.

I fondi vincolati si riferiscono per lo più ad economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate finalizzate o a contributi pervenuti oltre il termine massimo per effettuare le variazioni di bilancio e che, pertanto, hanno contribuito alla determinazione del risultato di amministrazione. I fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale evidenziano anch'essi risorse confluite nel risultato di amministrazione che presentano tuttavia una destinazione a spese in conto capitale in relazione alla natura dell'entrata originaria non utilizzata interamente nell'esercizio di riferimento. I fondi non vincolati hanno carattere residuale e rappresentano le somme



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

liberamente utilizzabili secondo specifiche finalità individuate dallo stesso legislatore.

In particolare, e nel caso di specie, va rilevato che l'avanzo di amministrazione per l'anno 2012, pari ad € 2.050.491,27 è stato utilizzato per € 1.478.826,15 di cui € 482.041,48 con vincolo di destinazione e € 996.784,67 vincolato agli interventi per l'edilizia (cfr. verbali Revisori dei Conti).

Relativamente all'avanzo di amministrazione per l'anno 2013 di € 1.934.760,63 si precisa che di questi € 996.784,67 costituiscono fondi vincolati per interventi edilizia ed € 482.041,48 fondi vincolati per economie.

Lo stesso dicasi per l'anno 2014, con un avanzo di amministrazione pari ad € 1.620.289,28 di cui euro 301.645,69 vincolato, € 320.173,11 vincolato per interventi di edilizia e la restante somma di € 998.470,48 utilizzata per spese correnti e in conto capitale.

Come visto la maggior quota dell'avanzo di amministrazione contestato è costituito da fondi vincolati tanto che gli stessi Revisori dei conti, per l'anno 2012 e 2013 nella figura dei dott.ri Francesco Marcone e Ornella Bertolotti e per l'anno 2014 nella figura del dott. Giuseppe Florio e dott.ssa Ornella Bertolotti, in occasione delle verifiche ordinarie, non hanno mai ritenuto necessario effettuare alcun rilievo all'entità dell'avanzo di amministrazione.

2) Mancata osservanza dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2012-2014

I termini, comunque ordinatori, per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2012-2014, si sono prolungati per accadimenti non preventivabili e ipotizzabili, quali ritardi dovuti a puntuali e approfondite verifiche e decisioni circa aspetti di natura didattica e/o amministrativo/contabile da parte degli Organi preposti alla gestione ovvero in occasione dei periodi di *vacatio* verificatisi tra le varie nomine dei revisori dei conti.

3) Irregolarità varie riscontrate nella gestione dei beni mobili

Si riscontra detto punto, segnalando innanzitutto il copioso carteggio tra questa Accademia e la RTS di Napoli, anche per posta elettronica

(cfr, ad esempio:

1. Verbale di verifica alla gestione del Consegretario dei beni mobili – 7/11/2006;
2. Discarico inventariale 20/6/2012 – prot. 2704
3. Decreto Presidenziale discarico beni 23/1/2014 prot. 370
4. Mod. 98cg e.f. 2014 – elenco beni inventariati 3/1/2014 prot. 9
5. processo verbale cambio consegnatario 25/2/2014 prot. 1064)

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

Si segnalano, anche, numerosi incontri tra questo Istituto e la suddetta RTS. Naturalmente questa Accademia si sta adoperando fattivamente per formalizzare il passaggio di consegna dei beni in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 1-2 del D.I. del 2/11/2007 del quale terrà informati gli Uffici competenti.

4) Mancata vigilanza da parte del Direttore dell'ABA sull'effettiva presenza in servizio del personale docente e sul numero delle ore lavorate attraverso forme di controlli obbiettivi e di tipo automatizzato

Premesso che all'atto dell'insediamento, il **3.11.2014**, l'attuale Direzione ha già trovato in essere le attuali forme di rilevazione della presenza, può risultare utile ricordare che:

L'art. 4 del CCNL per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, sottoscritto il 4 agosto 2010, ha introdotto all'art. 10 il comma 9 del CCNL 16/02/2005, nella seguente formulazione:

“Onde consentire un corretto computo dei momenti di presenza e assenza, tutto il personale, docente e tecnico-amministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obbiettiva della presenza in servizio, ai sensi delle normative vigenti in materia”.

Le “normative vigenti in materia”, fanno riferimento principalmente alla legge 724/94, il cui capo III recante Disposizioni in materia di pubblico impiego, all'art. 22 (Personale), al comma 3, statuisce, per la generalità del pubblico impiego:

“3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obbiettivi e di tipo automatizzato.”

Occorre preliminarmente rilevare che la disposizione dell'art. 4 in discorso non ha carattere innovativo. Infatti, il C.C.N.L. 2005, all'art.49, c.1. lett. h) riportava tra gli obblighi del personale docente quello di:

“rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze”.

Detta disposizione non ha abrogato, né derogato al disposto di cui al successivo art. 25 del C.C.N.L. - che ha carattere speciale per il personale docente - ed espressamente prevede che:

“ciascun professore deve tenere per ogni corso, un registro, vidimato dal direttore, nel quale annota l'argomento e la durata della lezione e dell'esercitazione tenuta, apponendovi la firma. Lo stesso viene definitivamente depositato presso la segreteria alla chiusura dei corsi e fa fede ai fini del computo del monte ore”.

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademiadinapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

Premesso quanto sopra, appare di tutta evidenza che:

1. la disposizione di cui all' art. 10, comma 9 del C.C.N.L. nel testo novellato dall'art. 4, c. 3 del CCNL del 4 agosto 2010 e quella di cui all'art. 25 del medesimo CCNL, perseguono finalità diverse e tra loro non coincidenti: la prima attiene al computo dei momenti di presenza e di assenza; la seconda attiene al computo del monte ore;

2. ai fini del computo del monte ore fa fede esclusivamente il registro, come espressamente previsto dall'art. 25 C.C.N.L., che in quanto norma speciale non può essere derogata da una norma di carattere generale. Per il medesimo motivo in caso di eventuale contrasto tra la rilevazione effettuata ai fini dell'art. 10 e quella effettuata ai fini dell'art. 25, prevale quest'ultima;

3. i dati ottenuti con la rilevazione di cui all'art. 10 non sono destinati ad incrociarsi con quelli ottenuti con la rilevazione di cui all'art. 25, perché:

a. attengono a finalità diverse;

b. perché, ove ciò accadesse, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale docente delle Istituzioni AFAM, soggetto ad un doppio sistema di rilevazione per la medesima prestazione e la generalità del pubblico impiego soggetto ad una unica modalità di rilevazione. Tale disparità sarebbe ancor più grave se i dati dovessero essere incrociati per fini di controllo della presenza;

c. il controllo incrociato non è previsto da alcuna norma contrattuale o di legge espressa (è previsto il solo computo); rivestirebbe in ogni caso carattere di eccezionalità supportata da idonea motivazione. Ove inserito nella ordinaria attività degli uffici di segreteria, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza ed i conseguenti principi di semplificazione ed efficienza della azione amministrativa, richiedendo una quantità di tempo peraltro non compatibile con le dotazioni organiche del personale T.A. degli Istituti e non proporzionata al fine che si intenderebbe perseguire.

Inoltre, la previsione dell'art. 3, comma 83, della L. n. 244 del 2007 (finanziaria 2008):

“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.” secondo la quale possa riferirsi alle ore cosiddette “aggiuntive” di docenza è di dubbia applicabilità.

È vero che il D.Lgs. n. 66 del 08/04/2003 all'art. 1, comma 2, lettera c) definisce:

“«lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro”.

Ma sempre lo stesso D.Lgs. all'art. 5, comma 4, determina che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e ammesso in relazione a:

a) *casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;*

b) *casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;*

c) *eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19*

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

Dato che le ore di docenza rientrano in un quadro istituzionale di programmazione delle attività didattiche e che, quindi, sono determinabili e di fatto decise per ogni docente all'inizio di ogni anno accademico non hanno carattere di eccezionalità, di forza maggiore o di eventi particolari. Pertanto non rientrano in nessuna delle condizioni dell'art. 5 D.Lgs. 66/03. Invece tali ore di docenza sarebbero assimilabili, eventualmente, alle ore eccedenti l'orario "cattedra" come previsto dal D.P.R. 399/88 che sono, appunto, programmabili per tutto l'anno accademico. Pertanto sembrerebbe che, alla luce della normativa vigente, l'accertamento obiettivo del monte ore dei docenti comprese le ore "aggiuntive (eccedenti)" degli stessi debba essere computato con l'unico strumento certificato: il registro di corso. Tale orientamento risulta peraltro evidenziato dalla stessa ARAN nel **Massimario dei rilievi ispettivi per l'anno 2010**, laddove in riferimento al "personale - personale contrattualizzato - dirigente/docente - orario di lavoro, dove si sottolinea la *Mancata vigilanza sul corretto utilizzo del registro di classe che certifica la presenza in servizio e le ore effettivamente rese dal corpo docente*. Art. 25, comma 5, del CCNL 2002/2005, sottoscritto il 16 febbraio 2005. (129)", quale caso ricorrente di inadempienza da parte delle istituzioni AFAM, lasciando chiaramente intendere quale debba intendersi come strumento specificamente deputato a tale compito.

5) Irregolarità nel rimborso delle spese di missione quali: indiscriminato uso del taxi, scontrini generici, rimborso dei pasti superiore al limite, e rimborsi non riguardanti le suddette spese.

Con riferimento alle ipotesi contestate si precisa che l'uso del taxi è stato puntualmente autorizzato laddove detto mezzo si è reso necessario per il trasporto di materiali e/o strumenti particolarmente pesanti e ingombranti occorrenti per il corretto e funzionale espletamento dell'incarico stesso.

Difatti l'uso del taxi da parte del personale dell'Accademia (trattasi il più delle volte del Direttore dell'Accademia - Dirigente responsabile dell'Istituzione- ovvero incaricati responsabili di singoli Dipartimenti ovvero di singole Scuole) si è verificato nei casi in cui sussistevano evidenti difficoltà nel raggiungimento della destinazione perché collegata in modo non agevole, in relazione alla durata del tragitto, al numero dei mezzi pubblici da utilizzare e ulteriori motivi oggettivi, quali orari di convocazione per lo svolgimento delle singole attività e/o il protrarsi dell'attività da svolgere, ovvero, come già detto, in occasione di manifestazioni organizzate dall'Accademia stessa (cfr. Fiera del restauro di Ferrara, Mostra Museo Pan di Napoli, ecc.)

Nel caso individuato nella Relazione di cui trattasi all'allegato n. 3, l'utilizzo del taxi è stato rimborsato in quanto il docente, in qualità di Responsabile della Cattedra di Restauro, si è recato in missione a Ferrara in occasione della Fiera del

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

Restauro e necessitava di trasportare materiale destinato all'allestimento dello stand.

Gli stessi *discrimen* sono stati adottati per i rimborsi di tutte le altre missioni laddove era previsto trasporto di materiale ingombrante e/o pesante utile alla missione, o quando l'indirizzo di destinazione non era collegato direttamente con mezzi pubblici, trattandosi, molto spesso di spostamenti, anche all'interno del Comune di appartenenza dell'Accademia con volumi e cataloghi di Mostre ovvero eventi prodotti da docenti dell'Istituzione.

In merito agli importi relativi al rimborso dei pasti, anche in presenza di scontrini generici, si comunica che è stato sempre e comunque applicato da questa Accademia il principio dell'economicità onde avere sempre come obiettivo il contenimento della spesa, monitorando puntualmente detta documentazione e rimborsando unicamente il personale incaricato della missione in presenza di giustificativi dei costi dei pasti e di eventuali scontrini di materiale comprato *in itinere* solo se necessario all'obiettivo della missione.

Si vuole, comunque, assicurare i destinatari della presente relazione che questa Amministrazione continuerà ad applicare la normativa di riferimento in modo ancora più rigido con il rimborso delle sole somme dovute rispettando i tetti stabiliti dalla legge.

Per completezza espositiva si fa, comunque, presente che è in via di definizione e approvazione un regolamento per la gestione delle missioni, nel rispetto della normativa vigente.

6) Illegittimo affidamento di incarico di collaborazione di consulenza fiscale in assenza di eccezionalità e temporaneità della prestazione e mancata adozione di procedure comparative per la selezione del professionista.

Si premette che la necessità urgente ed eccezionale dell'Accademia consisteva e, tuttora, consiste, nel disbrigo urgente di pratiche presso Uffici Pubblici quali Inps, Equitalia, Inail, ecc., con competenze specifiche per la corretta soluzione di problemi di natura contributiva e fiscale

Naturalmente prima di procedere alla scelta del consulente questa Istituzione ha provveduto ad effettuare una ricerca tra il personale in servizio riscontrando l'assenza di specifiche competenze e conoscenze necessarie alla risoluzione delle urgenti problematiche contributive e fiscali dell'Accademia.

Si è, pertanto resa necessaria l'individuazione indifferibile di una figura che si recasse costantemente presso i vari Uffici con competenza e praticità (INPS – EQUITALIA - INAIL etc).

Il Consulente è stato individuato sulla base del CV e del possesso delle specifiche competenze specialistiche utili alla risoluzione delle problematiche nei confronti degli enti sopra elencati, effettuando una verifica *in progress* delle capacità di *problem solving* riscontrando, nel caso di specie ottime doti relazionali, precisione, disponibilità e rapidità.

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887 - 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

Il candidato poi prescelto è, comunque, preventivamente stato sottoposto a colloquio per la verifica delle competenze dichiarate e, trattandosi di un importo molto al di sotto di € 5.000,00, come indicato dall'art. 53 del Regolamento di Contabilità Istituti A.f.a.m., relativamente agli acquisti in economia di beni e servizi sopra e sotto la soglia di € 5.000,00, l'incarico è stato affidato secondo la disciplina dell'affidamento diretto.

7) Incompletezza dei dati forniti all'Ispettore, scarsità della documentazione a supporto e conseguente scarsa attendibilità degli stessi.

In merito al rilievo di cui trattasi, questa Amministrazione ritiene di aver coadiuvato l'attività ispettiva in ogni sua fase fornendo tutta la documentazione richiesta.

8) Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale in materia di acquisizione di beni e servizi in difformità dell'art n. 23 della legge n. 62 del 18 aprile 2005 e succ.

Si precisa che questa Accademia ha proceduto ad affidare i servizi contestati a ditte di comprovata esperienza nel settore, che praticano prezzi ben al di sotto di quelli indicati da CONSIP per i medesimi servizi e che in diverse occasioni, per allestimento di mostre o altra attività od evento organizzati dall'Accademia, si sono dimostrate disponibili, in situazioni di emergenza, a prestare i propri servizi anche a titolo gratuito.

A ciò si aggiunga che le ditte di cui trattasi a fronte di costi invariati, hanno aumentato nel tempo i servizi resi all'Istituzione.

Inoltre, tenuto conto delle costose strumentazioni ed attrezzature presenti in aule e laboratori, nonché dell'ingente patrimonio artistico dell'Accademia, patrimonio che ricade sotto il vincolo della Soprintendenza dei Beni culturali, si beneficia, affidando i servizi di cui sopra alle ditte che hanno già lavorato presso questa Istituzione, della garanzia di affidabilità e professionalità già comprovata.

In ogni caso, e sul piano più strettamente formale, si può sostenere che in realtà più che di proroga (che prevede la facoltà di prorogare l'efficacia del contratto prima della relativa scadenza con invarianza delle ulteriori condizioni) si tratti di rinnovo del contratto.

Il legislatore, infatti, relativamente agli appalti di servizi, ha condizionato la possibilità del rinnovo alla presenza di specifici presupposti, indicati all'art. 57, D.Lgs.n. 163/2006, presupposti comunque attuali nelle circostanze di cui trattasi:

- L'affidamento originario sia stato disposto all'esito di una procedura aperta o ristretta;
- Il nuovo servizio sia analogo a quello precedente;

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademianapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

- La stazione appaltante, all'atto di decidere la tipologia di procedura da esperire e le formalità di pubblicità da espletare per l'affidamento del contratto originario, abbia computato anche il valore economico del potenziale rinnovo;
- Il rinnovo sia comunque disposto nei primi tre anni di contratto.

Come detto, a parità di costi il servizio reso dalle ditte in questione è incrementato per quantità di interventi e tipologia del servizio reso, pertanto, a fronte di un servizio analogo, ma più ampio di quello precedente, nel rispetto del principio dell'economicità dell'attività amministrativa i costi sono rimasti invariati.

9) Mancata redazione da parte dei docenti della relazione triennale sul lavoro didattico/artistico

L'attuale Direzione, insediatasi in data **3.11.2014**, ha prontamente provveduto a richiedere le previste Relazioni triennali a conclusione del anno accademico e del primo anno di responsabilità dell'attività dell'istituzione, non potendo individuare un termine *a quo* dal quale far decorrere la cadenza triennale, causa il non avere trovato riscontro di corrispondenti richieste effettuate dalle precedenti Direzioni.

10) Ritardato versamento delle somme derivati dalle riduzioni di spesa per gli esercizi 2012/2014

In merito a detto rilievo si conferma l'avvenuto versamento, seppure in ritardo, delle somme di cui trattasi con l'assicurazione di provvedere nei termini circa i prossimi adempimenti.

11) Mancata nomina del responsabile anticorruzione e trasparenza in difformità del parere dell'A.N.A.C. espresso con nota n° 10744 del 19/11/2013

L'Accademia in attuazione delle normative inerenti la trasparenza, la pubblicità e anticorruzione sta provvedendo a rendere accessibile le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della stessa Accademia, alla scopo di favorire una corretta forma diffusa di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, rendendo visibili dette informazioni sul proprio sito Istituzionale attualmente in fase di rifunionalizzazione e ammodernamento.

A tal proposito sta provvedendo ad implementare di tutte le notizie utili e necessarie ai fini della completa trasparenza il proprio sito Istituzionale anche e, soprattutto, su spinta della attuale Presidenza.

Per ciò che riguarda la nomina del responsabile dell'anticorruzione occorre, comunque segnalare quanto segue:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

In attuazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione (individuazione dei responsabili e l'adozione dei piani etc...) si fa riferimento al parere dell'A.N.A.C., espresso nella nota prot. n. 10744 del 19.11.2013 trasmessa dalla Direzione Generale AFAM con comunicazione del 17.03.2014 prot. n. 1523, che ha precipuamente indicato, "in presenza" all'interno degli Istituti AFAM "di un solo dirigente identificato...nella figura del direttore...", il criterio "suppletivo", ispirato ad una sorta di "principio di sussidiarietà", per individuare "...l'altro dipendente della struttura..." che, in alternativa al primo, può essere nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1 co. 7 Legge 190/2012, sostanzialmente identificato dal suddetto parere nel Direttore Amm.vo dell'Istituzione, tramite il rinvio al "novellato" art. 13 dpr 132/2003.

A riguardo si rappresentano, nel prosieguo della presente nota, motivate argomentazioni, al fine di ulteriormente valutare le modalità attuative della normativa in esame rapportandole nel concreto alle peculiarità del comparto AFAM, considerata "l'imprescindibile necessità" dell'adempimento *ex lege* della nomina anticorruzione, alla luce di una consona valida osservanza della portata prescrittiva delle statuizioni legislative, che non va vanificata o elusa con una operatività meramente formale.

I fattori di immediata evidenza che contrastano l'efficace applicazione della normativa 190/2012, rendendone forzata e farraginoso la conformità alla sua *ratio legis*, sono principalmente **l'assenza all'interno delle Istituzioni AFAM di "dirigenti amm.vi di ruolo di prima fascia in servizio"** (art. 1 co. 7 L.190/2012) e pertanto ovviamente la non attribuibilità delle connesse **"responsabilità dirigenziali ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 165/2001"**, né delle **responsabilità disciplinare ed erariale** (cfr. art. 1 co. 8, 12, 13).

Inoltre si determina palesemente **l'illegittima commistione tra soggetti "controllori e controllati", rectius la vietata coincidenza tra coloro che devono prevenire e coloro che operano nei settori a rischio corruzione** che si crea inevitabilmente qualora si proceda a nominare un dipendente interno che riveste, a seconda delle qualifiche, funzioni di governo didattico o amministrativo.

La stessa legge anticorruzione individua i settori ove possono configurarsi più facilmente abusi al fine di ottenere vantaggi privati, quali quelli testualmente previsti in particolare dall'analitico elenco del comma 16 (che si riferisce ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera ex art. 24 del Decreto Legislativo n.150 del 2009).

Si denota che tutti gli adempimenti sopra menzionati riguardano attività riconducibili a quelle espletate in genere dai c. d. ufficio contratti e dall'ufficio preposto alla gestione del patrimonio, considerate particolarmente esposte a rischio

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

corruzione, tanto che la circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25/01/2013 le esclude esplicitamente dalle sfere di competenze entro le quali effettuare la scelta del dirigente da nominare quale Responsabile anticorruzione.

Infatti **dall'attribuzione dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad una delle figure direttive presenti**, ne deriva insitivamente uno spiccato **profilo di incompatibilità**, che si accentua qualora ci si soffermi a valutare che tali soggetti (Direttore, Direttore Amm.vo, Direttore di Ragioneria) ed anche, pur in via minoritaria, gli altri profili professionali interni, per il ruolo ricoperto e le responsabilità assunte, le prestazioni lavorative e gli adempimenti svolti, espletano tutti, ciascuno nel proprio ambito di poteri, **attività "a rischio corruzione" nonché funzioni "sensibili" intrinsecamente collegate e rilevanti a possibili situazioni di "corruzione"**.

Per approfondire quanto sopra enunciato, si sottolinea inoltre che, **in mancanza all'interno delle Istituzioni AFAM delle figure dirigenziali richieste**, gli organi di governo presenti non possiedono comunque i requisiti giuridici (qualifica di *"dirigenti amm.vi di ruolo di prima fascia"* con relativi poteri e connesse responsabilità dirigenziali, disciplinari ecc.), né le altre condizioni (di supporto logistico organizzativo uffici ad hoc preposti, risorse umane e strumentali dedicate) invece espressamente previsti dalla disciplina in esame, sebbene i Direttori Amm.vi svolgono di fatto varie funzioni dirigenziali, mentre i Direttori sono assimilati ai dirigenti.

Prendendo **in esame le figure "direttive" esistenti nel comparto AFAM**, si desume che il **Direttore**, pur ritenuto dall'ANAC nella citata nota del 19/11/2013 il *"..solo dirigente identificato"* presente all'interno delle nostre strutture, viene invece esplicitamente escluso dal novero dei candidabili alla nomina, proprio perché è l'unico soggetto dirigente.

Si ricorda che **la Direzione delle Istituzioni AFAM è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto**,

quindi assimilata a quella "scolastica" ai sensi del D.Lgvo 165/2001 (art. 25 co. 9), ma a differenza di quest'ultima è **di natura elettiva, non concorsuale, crea una posizione non di ruolo**, come invece richiesto dalla legge e **di durata temporanea**, legata com'è all'incarico pro-tempore di direttore, conferito dal Ministro con apposito Decreto del MIUR.

Si rammenta ancora che la designazione elettiva, prevista dal Regolamento di cui al DPR 132/2003, **esclude l'attribuzione della qualifica di dirigente stricto sensu inteso**, in quanto il relativo incarico è configurato un **affidamento temporaneo di funzioni di direzione** (cfr. in tal senso la nota MIUR Servizio Centrale per gli Affari Generali e il Sistema informativo e statistico AFAM dell'8/09/2003 prot. 3270).

Inoltre, come già asserito, la specificità delle competenze e delle funzioni, insitivamente e potenzialmente "sensibili" e "rilevanti" a possibili situazioni di corruzione, assegnate dal DPR 132/2003 e quindi dallo Statuto, **pongono il Direttore in uno stato di "incompatibilità" con la nomina in questione**, non solo perché opera nel "poliedrico" settore **"a rischio" della didattica** (commissioni di

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887 - 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

concorsi, di esami di profitto, di tesi che presiede di diritto, bandi e commissioni giudicatrici e di selezione per il reclutamento del personale docente e non), **ma anche in quello ugualmente delicato e esposto degli adempimenti contabili amm.vi**, che anch'egli può effettuare, congiuntamente al Dir. Amm. (il Direttore dispone *assestamenti compensativi di bilancio* nell'ambito delle competenze ex DPR 132/2003, con il visto del Dir Amm art. 11 co. 2 Regolamento Contabilità; nonché *firma i contratti di sua competenza*, se comportano spese a carico del bilancio con la controfirma del Dir. Amm. art. 46 co. 2 Regolamento Contabilità).

Si sottolinea la necessaria presenza del Direttore, come membro di diritto e componente, anche negli altri organi statutari collegiali, quali il Consiglio di Amm.ne (art. 7 co. 2 lett. b) DPR 132/2003) e il Consiglio Accademico di cui in particolare è il presidente (quindi collegialmente *"determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca...."* ; *definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca, della produzione; esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti* ecc art. 8 co. 2, 3 DPR 132/2003).

Come precisato, il Direttore, congiuntamente ai docenti e agli organi collegiali Consiglio di Amm.ne e Consiglio Accademico (art. 7 co. 6 lett. D e art. 8 co. 3 lett. F dpr 132/2003), adotta e attua le **procedure selettive per il reclutamento dei docenti** sia interni "dipendenti statali" inquadrati nei ruoli AFAM che esterni incaricati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che nel caso dell'Accademia, tenuto conto dell'esponentiale aumento dell'offerta formativa unita al blocco degli organici, configurano numerosi incarichi di docenza.

L'altro aspetto di incompatibilità tra la figura del Direttore e la nomina in esame si fonda sulla

rappresentanza legale che egli esercita, in linea con l' art. 6 del DPR 132/2003.

Per quanto riguarda invece **"l'altro dipendente"** secondo il citato parere ANAC recepito dal MIUR, si evidenzia che il **Direttore Amministrativo rappresenta l'unica figura effettivamente designata quale "possibile" Responsabile della Prevenzione della Corruzione**. Ciò in forza del richiamo ivi effettuato all'art. 13 dpr 132/2003, in base al disposto dei soli commi 1 e 2 attualmente vigenti, non investiti dalla pronuncia di annullamento che, con sentenza del Consiglio di Stato n. 6451 del 21/10/2009, ha colpito invece il comma 3 ritenuto illegittimo e anche il comma 4 per illegittimità derivata, relativi entrambi all'abrogato *"incarico di direttore amm.vo"*.

Il rinvio all'art. 13 nella sua attuale formulazione ha determinato in maniera testuale l'unica individuazione possibile allo stato degli atti, ossia quella del Direttore Amministrativo, che è l'unico soggetto menzionato esplicitamente ed univocamente quale preposto alle strutture amm.ve di cui al comma 1 del citato art. 13 e, come recita il comma 2, *"responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione"*.

Sebbene a riguardo si puntualizza che la "soluzione" proposta sia stata prospettata quasi "di risulta", in seconda battuta, in alternativa alla figura del Direttore,

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

riconosciuto Dirigente, il quale invece non è indicato quale possibile "nominando", con la "carente" motivazione che sia il "solo dirigente identificato".

Anche la nomina del **Direttore Amm.vo** a Responsabile della Prevenzione della Corruzione **si rende inconciliabile con il dettato legislativo**, sia perché, **nonostante è tenuto "ex officio a svolgere quotidianamente tante altre funzioni "dirigenziali", non riveste la qualifica di Dirigente**, sia perché in questo caso, analogamente al Direttore, l'evidente antinomia risiede nel fatto che **di per sé tale figura è anch'essa strettamente connessa a potenziali situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità**, poiché **ontologicamente assolve funzioni e adempimenti in settori a rischio di corruzione**.

Il Direttore Amm.vo infatti, secondo il Regolamento di Finanza Amm.ne e Contabilità, sulla scorta del citato dpr 132/2003 art. 13, è il soggetto *preposto all'unico centro di responsabilità cui si compone l'assetto organizzativo dell'Istituto, "il quale è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione"*.

Inoltre è affidata al Direttore Amm.vo la gestione delle risorse di tutte le unità previsionali di base cui si articola il bilancio ("*La gestione delle entrate e delle spese di tutte le UPB è effettuata dal Direttore amministrativo*" art. 17 co. 1 Regolamento Contabilità), quindi ha il potere di autorizzare le spese ed inoltre, ulteriore profilo molto pregnante in materia di acquisizione di beni e servizi, è "*il responsabile del procedimento sia per i lavori che per gli acquisti in economia...*" (art. 51 co. 2 Regolamento Contabilità).

Quanto sopra esposto pone l'accento sull'altra problematica che fa da corollario alla mancanza nelle

Istituzioni Afam del *dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia in servizio*, che è quella collegata al profilo della **responsabilità dirigenziale** ad egli attribuibile ai sensi dell'art. 21 del DLgs 165/2001, richiamata espressamente dalla Legge 190/2012 **relativamente all'inosservanza degli adempimenti connessi alla funzione oltre all'obbligo di redazione annuale del piano triennale di prevenzione** (co. 8 art. 1: "*la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale*").

Imputabilità rinvenibile, anche sotto il profilo di responsabilità disciplinare oltre che alla

attribuibilità di danno erariale, in caso di reato di corruzione accertato perpetrato nell'Amm.ne (co. 12 art. 1: "*in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile anticorruzione risponde oltre che ai sensi dell'art. 21 del Decreto Lvo 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione), nonché configurabile quale responsabilità per culpa in vigilando sia sulle possibili fattispecie che integrano illeciti di corruzione che sulle reiterate infrazioni delle misure preventive adottate* (co. 14 art. 1: "*In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo*

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare”).

Inoltre, argomentando dalla previsione di **sanzioni disciplinari** a carico del responsabile anticorruzione individuato ai sensi del comma 7, come enuncia a riguardo la stessa circolare n. 1 del 2013 della Funzione Pubblica *sub* paragrafo 2.1 cui si rinvia, **la legge**, comminando all'inadempimento delle funzioni le sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, **escluderebbe a priori l'eventualità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo.**

Alla luce di quanto sin qui rappresentato relativamente ai descritti fattori ostativi alla possibilità, pur

propugnata espressamente, che il Direttore Amm.vo delle Istituzioni AFAM possa ricoprire l'incarico anticorruzione, si rileva più precisamente, sotto il profilo della qualifica giuridica, che il predetto è funzionario (ex 8° q. f., qualcuno nel passato ex 9°) inquadrato nell'area Elevate Professionalità - EP2 dal relativo CCNL di comparto del 04/08/2010 (i Direttori di Ragioneria anch'essi classificati nell'area contrattuale EP1), pertanto, non essendo dirigente, **non è imputabile di responsabilità dirigenziale né titolare del potere disciplinare attualmente neanche nei confronti del personale non docente** (come invece stabilito dalle previgenti disposizioni contrattuali in materia artt. 54 e ss. CCNL 16/02/2005).

Difatti, in seguito all'emanazione di norme per il “nuovo procedimento disciplinare” di cui agli artt. 68 e 69 del D. Lgs. 150/2009, **il potere disciplinare, nei confronti di tutto il personale docente e non (Tecnico Amm.vo e EP), è attribuito direttamente dalla legge al Dirigente della struttura o al dirigente dell'ufficio competente**, che nelle Istituzione AFAM è stato individuato, ancora una volta, nel **Direttore**, ai sensi dell'art. 25 co. 9 D.Lgs 165/2001, quale “l'unica figura normativamente riconducibile a quella indicata di “dirigente della struttura”, in base agli specifici chiarimenti diramati dal MIUR D.G. AFAM con nota n. 1294 del 12/03/2010.

Dall'illustrato profilo che concerne la **titolarità dell'azione disciplinare in capo al Direttore**, scaturisce l'ulteriore manifesta incongruità ed evidente non conformità allo spirito, alle finalità ed agli obiettivi della legge anticorruzione, del resto messi in risalto dalla circ. n. 1 Funzione Pubblica (*sub* paragrafo 2.1 pag. 7 cui si rinvia), **che impone di evitare la sovrapposizione e la coincidenza tra le due funzioni, l'una di natura prettamente di prevenzione** contro l'insorgenza di fenomeni e condotte di corruzione, **l'altra di accertamento degli illeciti disciplinari, di repressione degli stessi** con la comminazione delle relative sanzioni.

Si contrasta o comunque si pregiudica fortemente il corretto efficiente svolgimento delle due funzioni, se coincidenti nel medesimo soggetto, qualora appunto sia nominato Responsabile anticorruzione il Dirigente responsabile dei procedimenti disciplinari, quale è il Direttore o addirittura colui, come il Direttore Amministrativo, che invece non può esercitare il potere disciplinare nei confronti di altri dipendenti ed anzi è egli stesso sottoposto a eventuali sanzioni disciplinari da parte del Direttore, esclusivo titolare di tale azione.

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887- 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

Si evince palesemente che sia i Direttori che i Direttori Amm.vi non possiedono i requisiti necessari ex lege per assumere la nomina e per ricoprire efficacemente e legittimamente l'incarico di responsabile anticorruzione, cui in aggiunta, come ulteriore fattore ostativo per entrambi, si pone anche **la mancata posizione di terzietà** rispetto ai settori ad elevato rischio corruzione.

Come più approfondita esplicazione di quanto già specificato, ci si riferisce in particolare all'**assenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità, che implica l'impossibilità di designare figure che operano in quei settori considerati tradizionalmente più esposti al rischio corruzione individuati dalla legge in materia** che, come ricordato, in via esemplificativa la circolare Funzione Pubblica n. 1/2013 fa coincidere con i menzionati **uffici contratti e di gestione del patrimonio**.

I segnalati aspetti di non conformità alla disciplina in esame o comunque contrastanti con essa, non

permettono di effettuare la prescritta **"rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione"** (comma 10 lett. b) art. 1 Legge 190/2012), a causa non soltanto dell'"unicità delle figure apicali" AFAM, bensì anche dell'esiguità delle strutture e delle limitate dotazioni organiche tipiche negli Istituti AFAM, che difficilmente consentirebbero l'assegnazione di adeguati supporti e di appropriate risorse, in senso quantitativo e qualitativo, umane, strumentali e finanziarie; nonché l'attribuzione di un riconoscimento economico corrispondente alla funzione elevata ricoperta, pur essendo tutte condizioni previste dalle legge in esame.

Di quanto sopra per sottolineare che **i profili di incompatibilità e/o inconciliabilità, sin qui espressi, all'interno di questa Istituzione si connotano in maniera amplificata e con accentuato riflesso negativo**, in quanto le Accademie appunto sono, in via legislativa e regolamentare, articolate in piccoli assetti organizzativi, in ridotte strutture amm. ve, costituiti da dotazioni ristrette di personale in servizio identificato da una esigua pianta dell'organico di diritto del personale Amm.vo Tecnico ed EP composto soltanto da: 1 Dir. Amm. area EP2; 1 Direttore di Ragioneria area EP1; 9 Assistenti area seconda.

Si rileva che per gli Istituti AFAM è arduo addivenire all'individuazione di un **dipendente interno in servizio in posizione di terzietà**, atteso tra l'altro che l'attività di elaborazione del piano *non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione* (co. 8 art. 1 L 190/2012).

Si fa inoltre notare che il **DPR 132/2003** individua esclusivamente il Direttore come organo di governo eletto dai docenti (art.6) e **nulla dispone invece relativamente alla designazione di altre figure con funzioni "vicarie" e/o con compiti di coordinamento didattico (es. vicedirettori, direttori di dipartimento ecc)**.

A riguardo si evidenzia che sono gli Statuti ad aver introdotto, nella maggior parte dei casi, la possibilità di conferire incarichi di "vicedirezione" e/o per le predette funzioni "vicarie".

VIA COSTANTINOPOLI, 107/A - 80138 NAPOLI - TEL: 081441900 - 441887 - 441888 - FAX: 081444245 - e-mail:

ufficioragioneria@accademiadinapoli.it

sito web:www.accademianapoli.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NAPOLI

La carenza segnalata di apposite precipue idoneità e competenze, delle richieste qualifiche giuridiche e delle connesse responsabilità, impediscono di adottare efficacemente le strategie, tutte le forme e misure finalizzate alla prevenzione delle possibili situazioni a rischio di corruzione, tese ad evitare malfunzionamento dell'amm.ne a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Pur in considerazione della "aperta" linea interpretativa, in relazione alla scelta e designazione del possibile responsabile anticorruzione, tracciata dalla richiamata circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento Funzione Pubblica (*"la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative"*), si stenta a ritenere che le misure di elasticità, flessibilità sopra delineate, consentano l'affidamento dell'incarico anticorruzione ad un dipendente sprovvisto di qualifica di dirigente al quale non potrà essere addossata né contestata la responsabilità dirigenziale.

Dagli illustrati *impasse* si avverte fortemente l'esigenza, non più procrastinabile, di effettuare degli adeguati interventi di razionalizzazione di semplificazione del settore AFAM e degli elementi essenziali per l'attività funzionale delle Istituzioni stesse, provvedendo, non solo a chiarire, ma anche a modificare le funzioni, gli organi di governo, la divisione dei poteri, le relative responsabilità, piuttosto che contribuire a mantenere, rafforzare lo "stagnante" *status quo* dell'attuale assetto ordinamentale, dell'organizzazione amm.va, finanziaria e contabile che invece sarebbe opportuno riformare profondamente.

Alla luce di quanto premesso, in linea con l'apposita *Circolare nota del 29/01/201114 prot. n. 276 emanata per il comparto Scuola dal Dipartimento dell'Istruzione*, **si ritiene che il Superiore Ministero debba definire più precisamente le modalità applicative della Legge 190/2012 che devono correttamente configurarsi nel concreto alle peculiarità e specificità del comparto AFAM**, che siano individuate eventuali misure di adattamento della normativa in esame, al fine di una migliore più consona individuazione del possibile Responsabile Prevenzione della Corruzione che legittimamente e proficuamente svolga le relative funzioni per una reale realizzazione degli obiettivi preventivi ed efficace raggiungimento delle finalità di anticorruzione imposti *ex lege*.